

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO

Reg. (UE) n. 1308/2013, Art. 46 – Misura di aiuto alla Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti Avviso pubblico (Determinazione Dirigenziale n. G08765 del 02.07.2021 e s.m.i.) (Campagna di aiuto 2021-2022)

IL DIRIGENTE DELL'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 50;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i., recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29/04/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n 238, disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTA la D.G.R. n. 64 del 18 febbraio 2014 recante l'adozione delle Disposizioni applicative del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le Campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018 e l'approvazione del Prezzario analitico relativo ai costi per le opere di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;



VISTO il Decreto del MIPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti" come modificato dal Decreto n.3843 del 03.4.2019;

VISTA la Circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito AGEA) area Coordinamento, prot. n. 0038017 del 24.05.2021 recante: "VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della Riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

VISTE le Istruzioni operative di Agea Organismo pagatore (OP) n. 55, prot. n. 0044733 del 21.06.2021, recanti ad oggetto "O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2021/2022";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G08765 del 02.07.2021 recante: "Reg. (UE) n.1308/2013 art 46 - Programma Nazionale di Sostegno (PNS) del settore vitivinicolo 2019-2023. DM del MIPAAF n. 1411 del 3.3.2017 e s.m.i., DGR n. 64 del 18.2.2014 e s.m.i., Disposizioni Regionali Attuative della Misura di sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Avviso pubblico di attivazione campagna di sostegno 2021/2022" come modificata con la Determinazione regionale n. G09950 del 22.07.2021;

VISTA la domanda codice AGEA n	, intesa ad ottenere i benefici previsti				
dalla normativa sopra citata, presentata dal Sig.		, in			
qualità di	dell'a	azienda			
	CUAA				
VISTI gli impegni assunti e le dichiarazioni re rappresentante legale;	se nella Domanda	di aiuto dal richiedente o dal			
VISTA la Determinazione dirigenziale n. l'elenco regionale delle domande ammissibili e fina codesta azienda il finanziamento della domanda di misura di aiuto alla Ristrutturazione e Riconversion	anziabili ed è stato a aiuto n.	nutorizzato, tra l'altro, a favore di relativa alla			

DISPONE

Al beneficiario di seguito specificato

Cognome e Nome / Ragione sociale								
CUAA								
Sede								
Via	Comune		Provincia	CAP				
Dati identificativi del titolare (in caso di ditta individuale o persona fisica)								
Luogo di nascita	Data di nas	Data di nascita						
Indirizzo					Comune			
Prov.	CAP	Telefono/Fax			PEC	PEC		
Dati identificativi del rappresentante legale (in caso di società)								

Cognome e Nome					
Codice Fiscale					
Luogo di nascita			Data di	nascita	
Indirizzo				n.	Comune
Prov.	CAP	Telefono/l	Fax		PEC

è concesso il finanziamento del sostegno comunitario di Euro______, per la realizzazione delle opere approvate, come da Tabella 9 – Preventivo delle spese e opere da realizzare - allegato al presente atto di concessione. Gli interventi approvati e finanziati sono di seguito descritti e riportati in dettaglio:

	ATTIVITÀ									
	AZIONE									
Codice azione					Superficie (mq)			Densità d' impianto (n. ceppi/ettaro) Conduzione Destinazione produttiva	Resa (hl/ettaro)	
	Comune	Sez.	Foglio	Part.lle					Д	

L'attuazione dell'intervento approvato e finanziato deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla normativa citata in oggetto, alle previsioni della DGR n. 64 del 18.02.2014 e a quanto disposto dalle Disposizioni Regionali Attuative e dall'Avviso pubblico per la campagna 2021/2022 (Determinazione dirigenziale n. G08765 del 02.07.2021 e s.m.i.).

Il cronoprogramma degli interventi ammessi all'aiuto prevede il completarsi degli stessi entro il termine ultimo del **20 giugno** ____;

Il pagamento dell'aiuto avverrà con pagamento anticipato, nella misura dell'80% dell'aiuto concesso, dietro presentazione di garanzia fideiussoria.

Il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può essere superiore alla validità dell'autorizzazione all'impianto/reimpianto.

In adempimento alle dichiarazioni ed agli impegni assunti all'atto della sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario, ha l'obbligo di rispettare, tra gli altri, i seguenti impegni:

- a) garantire che gli interventi vengano realizzati in conformità alla Tabella 9-Preventivo delle spese e opere da realizzare, come approvato dall'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio e controfirmato dal beneficiario, riportato nel prospetto di cui al precedente punto e allegata al presente Provvedimento, in particolare nel rispetto sia di quanto dettato dai disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine o ad Indicazione Geografica interessati;
- b) eseguire gli interventi approvati e finanziati nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di tutela del territorio interessato dall'iniziativa;
- c) utilizzare, per la realizzazione degli impianti, materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;



- d) fare richiesta idoneità nello Schedario viticolo (D.O. e I.G.) entro il terzo anno o, in caso di sovrainnesto, entro il secondo anno, dalla realizzazione degli interventi, procedendo altresì alla rivendicazione della produzione proveniente dai vigneti medesimi;
- e) garantire che, per cinque anni dalla data di accertamento finale dei lavori eseguiti, siano conservati i titoli di acquisto dei materiali, della documentazione contabile e di ogni altro atto amministrativo eventualmente utilizzato per la realizzazione degli interventi approvati e finanziati;
- f) non modificare la destinazione colturale delle unità vitate oggetto degli interventi approvati e finanziati, fatto salvo il riconoscimento delle cause di forza maggiore, prima che siano trascorsi cinque anni dall'accertamento finale di avvenuta esecuzione degli interventi medesimi. In caso di mancato rispetto degli impegni verranno avviate le procedure di decadenza totale dai benefici concessi e conseguente recupero delle somme erogate;
- g) consentire che le Autorità competenti abbiano accesso sia alla documentazione che agli impianti oggetto di intervento;
- h) esonerare l'Amministrazione regionale da qualsiasi azione o molestia derivante da ogni eventuale danno che, per effetto dell'esecuzione e dell'esercizio delle opere, dovesse essere arrecato a persone o cose;
- *i)* segnalare, entro 15 giorni, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio eventuali danneggiamenti provocati da elementi esterni, determinanti la parziale o totale compromissione dell'intervento di ristrutturazione;
- *j)* accettare le eventuali modifiche alla normativa comunitaria, nazionale e regionale introdotte con successive disposizioni, anche in materia di controlli e sanzioni;
- k) rispettare nella propria azienda i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), di cui al Reg. (UE) N. 1306/2013.

Presentazione della garanzia fideiussoria e dell'attestazione inizio lavori

Al fine di procedere alla liquidazione dell'anticipazione richiesta in Domanda di aiuto, il beneficiario dovrà provvedere alla costituzione di una garanzia in favore dell'Organismo Pagatore Agea pari al 110% dell'anticipo liquidabile (pari all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione). L'OP Agea ha messo a disposizione dei soggetti interessati una procedura sul portale SIAN per la stampa e la gestione delle garanzie fideiussorie e non accetta tipologie di garanzie non generate dal sistema SIAN.

Entro il termine del **15 aprile 2022** i richiedenti ammessi al finanziamento con Domande di sostegno con pagamento anticipato, dovranno far pervenire all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, contestualmente alla presentazione della prevista garanzia fideiussoria in originale, l'attestazione di inizio lavori, secondo quanto previsto dall'AGEA prot. 697/UM del 19.03.2009 e n. 27 prot. UMU. 2010.1091 del 14.07.2010 e s.m.i.. La comunicazione viene registrata su portale SIAN a cura degli uffici istruttori dell'ADA competente per territorio.

Garanzie fideiussorie ed enti garanti

La garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.

Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP Agea, gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di Agea.

L'Organismo Pagatore AGEA non riterrà valide, rifiutando il pagamento dell'aiuto, le domande di sostegno con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da uno dei predetti Enti garanti esclusi o che non risultino conformi con quanto di seguito illustrato.



Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di sostegno, dovrà recarsi presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP Agea, che provvederà, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP Agea ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'Ente garante dovrà completare il frontespizio della garanzia con i dati variabili di sua competenza, stampare la garanzia e sottoscriverla unitamente al richiedente contraente con propria firma e timbro.

L'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio provvede:

- alla verifica della presenza sulla garanzia, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del richiedente contraente;
- all'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio della garanzia medesima:
- alla richiesta della conferma di validità della garanzia alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e alla sua acquisizione a sistema.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente richiedente a cura delle ADA territorialmente competente.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato che risulterà priva di idonea garanzia o della relativa conferma sarà disposta procedura di revoca dell'atto di concessione (atto di revoca dell'atto di concessione).

Eleggibilità delle spese

Per i termini di eleggibilità delle spese ammissibili a contributo, ai sensi dell'articolo 8 all'Avviso pubblico allegato alla Determinazione dirigenziale n. G08765 del 02.07.2021, si ricorda che:

• Ai sensi dell'art. 8 comma 7 del DM. MIPAAF n. 1411 del 03.03.2017, le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande di aiuto e comunque non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi fissato al

20 giugno ____;

- sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi;
- le spese tecniche, come previsto dalla DGR 64/2014, ammontano al massimo al 5% della spesa preventivata e concorrono alla formazione della spesa sostenuta complessiva;
- non sono ammissibili a contributo le spese amministrative e le spese riferite a IVA, interessi passivi e altre imposte e tasse;
- la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa;
- le spese devono essere comprovate e identificabili per ogni azione, da fatture in originale o altri documenti probatori equivalenti;
- la spesa s'intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario ed indicato nella domanda di sostegno;
- il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento proposto con la domanda di sostegno dovrà risultare da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di sostegno. A tal fine il conto corrente indicato



nella domanda di pagamento aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario;

- il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico; ricevuta bancaria (Ri.Ba); carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura). Qualsiasi altro forma di pagamento non autorizzata (ad es. assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale, contante, ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo;
- nell'emissione delle fatture elettroniche, predisposte in formato XML (eXtensible Markup Language) e consegnate al Sistema di Interscambio (di seguito SdI), particolare rilievo assume la parte afferente ai riferimenti che dovranno essere obbligatoriamente riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica. Nello specifico è fatto onere e obbligo al beneficiario del sostegno di informare il fornitore che nella fase di compilazioni della fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: "Reg. Ue n. 1308/2013 art 46) OCM Vino RRV (PNS) campagna 2021/2022". La Fattura elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell'ambito di altri regimi di aiuto.
- per quanto riguarda le prestazioni "in economia", cioè la possibilità di svolgere da parte dell'imprenditore agricolo attività eseguite "in proprio" sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, il riconoscimento di tali spese è comunque previsto ai sensi e nei limiti delle prescrizioni all'articolo 45 del regolamento delegato (UE) n. 1149/2016;
- nel caso di società di persone, la prestazione volontaria non retribuita è riconosciuta se fornita dai soci operanti nell'impresa, mentre non è ritenuta ammissibile qualora riferita a società di capitali o altre forme di cooperazione tra imprese e società cooperative. È escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato (UE) 1149/2016, il totale del sostegno erogato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa messe insieme. Pertanto, le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare, in sede di rendicontazione finale al termine delle operazioni, più della metà della spesa ammissibile. La rendicontazione di tali voci di spesa potrà riferirsi all'utilizzo di materiali e servizi di provenienza aziendale quali:
 - paleria, dove l'azienda autocertifica l'approvvigionamento, da una superficie iscritta nel fascicolo aziendale, ed il relativo costo;
 - disponibilità di macchine ed attrezzature idonee per l'esecuzione delle operazioni colturali;
 - manodopera aziendale per i lavori eseguiti in proprio (espianto vigneto, preparazione terreno, concimazione, piantumazione, posa in opera della struttura di sostegno);

per la concimazione di fondo ed eventuali concimazioni autorizzate, l'ADA competente per territorio potrà richiedere al beneficiario una relazione tecnica concernente la tipologia di concimazione eseguita.

Domanda di pagamento del saldo e richiesta di collaudo

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 2016/1149 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, il beneficiario dovrà presentare tramite applicativo SIAN, pena decadenza dall'aiuto, apposita **domanda di pagamento a saldo** entro **il 20 giugno**. Per le modalità di presentazione a portale SIAN della domanda di pagamento a saldo, si rimanda a quanto disposto all'apposita sezione delle Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore AGEA n. n. 55 prot. 0044733 del 21.06.2021 relativa alla presentazione delle domande.



Copia della Domanda di pagamento a saldo, corredata della documentazione prevista all'articolo 17.1 dell'Avviso pubblico allegato alla Determinazione dirigenziale n. G08765 del 02.07.2021 e con le modalità ivi richiamate, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio ed entro il termine massimo delle ore 23,59 del 30 giugno (decimo giorno naturale e consecutivo successivo al termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda su piattaforma SIAN come stabilito nel bando).

Le Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti non sono ricevibili.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento saldo entro i termini stabiliti comporta la non erogazione dell'aiuto comunitario, la revoca dell'atto di concessione e l'incameramento della garanzia connessa, tenuto conto che l'amministrazione non è stata posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del DM n. 1411/2017, è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 (tre) successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Contestualmente alla presentazione della Domanda di pagamento a saldo il richiedente è tenuto alla compilazione:

- della rendicontazione finale delle spese sostenute;
- della "Tabella 9: Scheda consuntivo delle spese e delle opere realizzate", secondo lo schema allegato all'Avviso pubblico (Determinazione dirigenziale n. G08765 del 02.07.2021) con l'indicazione dei "lavori in economia". Le operazioni eseguite in economia saranno valutate e riconosciute con i criteri stabiliti all'articolo 8 dell'Avviso pubblico (Determinazione dirigenziale n. G08765 del 02.07.2021).

Dovrà altresì allegare la seguente documentazione:

- cartografia georeferenziata anche su supporto informatico, ovvero in formato SHAPE (*SHP), oppure in ARC-INFO o ArcGIS con sistema di coordinate (UTM33 ED 50) relativa a ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo impianto con autorizzazione miglioramento delle tecniche di coltivazione ecc.);
- documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute;
- documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- documentazione riguardante i lavori effettuati "in proprio" (c.d. "lavori in economia") con dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato e dal beneficiario, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei lavori in economia e/o prestazioni volontarie non retribuite eseguiti per la realizzazione degli interventi approvati e finanziati, redatta utilizzando il modello fornito dall'Amministrazione.

La dichiarazione dei lavori "in economia" deve attestare:

- la tipologia dei lavori effettuati e l'esecuzione degli stessi a regola d'arte;
- le "ore-lavoro" necessarie per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici impiegati per la loro realizzazione;
- l'epoca di realizzazione dei lavori;
- che i lavori attinenti le lettere A), B) e C) sottoindicate, qualora eventualmente effettuati, sono stati eseguiti con mezzi in possesso dell'azienda ed idonei allo scopo;



- per la manodopera (familiare, conduttore o salariale) deve essere dichiarata l'epoca di realizzazione dei lavori;
- per la manodopera (familiare, conduttore o salariale) deve essere dichiarato che la manodopera per l'eventuale esecuzione dei lavori di cui alle lettere D), E), F), G) ed H) sotto riportate è stata fornita dal beneficiario, da persona familiare e/o da salariati regolarmente iscritti; in presenza di sola manodopera familiare, non è richiesta l'iscrizione all'INPS per prestazioni occasionali ed è sufficiente elencare il nominativo del familiare.

Concorrono a formare lavori in economia e/o prestazioni volontarie non retribuite le opere relative alle voci:

A)estirpazione di vigneto obsoleto;

- B) scasso con mezzi meccanici alla profondità media di cm. 100, su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento;
- C) squadro e picchettamento;
- D) distribuzioni in campo di concimi e/o fertilizzanti minerali per vigneti per uva da vino;
- E)posa in opera di barbatelle innestate e certificate;
- F)posa in opera di paleria e/o altro materiale per armatura vigneti a filari;
- G) posa in opera dei fili di orditura;
- H) manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema di allevamento del vigneto.

I costi riferibili ai lavori in economia e/o prestazioni volontarie non retribuite devono essere comprovati da idonea documentazione attestante il versamento degli emolumenti salariali e stipendiali, oltre che degli oneri fiscali e previdenziali (cedolini, buste paga, dichiarazioni manodopera agricola "DMAG" ecc.).

Ai sensi della DGR n. 64 del 18.02.2014, Allegato A, punto 15. "Verifica delle spese", la documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati "in proprio" (in economia) e/o dei contributi in natura (prestazioni volontarie non retribuite), allegate alla richiesta di collaudo, saranno oggetto di controllo da parte delle ADA per verificare l'eleggibilità della spesa

Verifica delle opere realizzate

Controlli in loco sono effettuati sul 100% delle Domande di pagamento a saldo presentate.

A seguito dei collaudi, è disposto aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011. Tale misurazione, conforme all'art.44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

Ai sensi delle disposizioni della Circolare Agea coordinamento n. 41139 del 7 maggio 2019, è precisato che nel corso del collaudo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà



riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche laddove la forma di allevamento ne prevedono più di uno).

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato, con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari. La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Verifica delle spese sostenute

Le spese sostenute devono essere comprovate da fatture elettroniche, emesse e regolarmente quietanzate esclusivamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria (Ri.ba), carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di sostegno (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura) allegate alla Domanda di pagamento a saldo, sostenute dopo il rilascio della Domanda di sostegno e prima della presentazione della Domanda di pagamento a saldo. Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

Nell'emissione delle fatture elettroniche, predisposte in formato XML (eXtensible Markup Language) e consegnate al Sistema di Interscambio (di seguito SdI), particolare rilievo assume la parte afferente ai riferimenti che dovranno essere obbligatoriamente riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica. Nello specifico è fatto onere e obbligo al beneficiario del sostegno di informare il fornitore che nella fase di compilazioni della fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: "Reg. UE n. 1308/2013 art 46) –OCM Vino RRV (PNS) campagna 2021/2022". La Fattura elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell'ambito di altri regimi di aiuto.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire, al funzionario incaricato dell'accertamento, i documenti fiscali relativi alle spese sostenute, che dovranno riportare obbligatoriamente la seguente dicitura "Reg. Ue n. 1308/2013 art 46) –OCM Vino RRV (PNS) campagna 2021/2022".

I documenti di spesa dovranno essere conservati dal beneficiario per almeno 5 (cinque) anni dal pagamento del saldo da parte di Agea OP e deve essere assicurata la loro reperibilità per eventuali controlli.

I pagamenti sono erogati ai beneficiari da parte dell'OP Agea a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

L'ADA competente per territorio effettua i controlli sulla documentazione fiscale proposta e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati "in economia", per verificare che il contributo ammesso non superi il 50% delle spese effettivamente sostenute.

Per la valutazione delle spese sostenute si fa riferimento all'Elenco prezzi regionale, di cui all'allegato alla DGR 64/2014. Il calcolo della spesa sostenuta e quindi del contributo complessivamente percepito/erogabile deve tenere conto dell'eventuale riconoscimento dei mancati redditi per il 100%.

Laddove si riscontri che il contributo pagato sia superiore al suddetto limite del 50% delle spese sostenute, si provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo, maggiorato degli interessi. La restituzione delle economie di spesa, se riscontrata, è sempre dovuta anche in caso di realizzazione delle superfici previste in domanda di sostegno.

Definizione dell'importo erogato

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito ai controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.



L'aiuto, nel caso sia richiesto un anticipo, è erogato nella misura massima dell'80% dell'aiuto ammesso per l'intera operazione, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata, in base a quanto disposto all'articolo 49 del Regolamento delegato 2016/1149.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, capoversi IV e V del Regolamento delegato n.2016/1149, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

Nel caso di pagamento anticipato si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10% nel caso ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%;
- viene presentata una rinuncia all'aiuto post pagamento;
- viene accertata la mancata presentazione della Domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti;

Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del Regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del Regolamento di esecuzione 908/2014.

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero ai fini dello svincolo della garanzia, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Inoltre, nel caso in cui:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%
- viene presentata una rinuncia post pagamento
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti

per il beneficiario è altresì prevista l'esclusione alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Varianti

Ai sensi delle Istruzioni Operative dell'OP Agea n. 55 prot. 004733 del 21.06.2021, per variante si intende una variazione delle opere da eseguire (allegato 2 della Domanda di sostegno) che, in caso di domanda con previsione di pagamento a collaudo, può essere relativa a:



- 1. Cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di coltivazione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno);
- 2. Tipologia di erogazione del contributo (con conseguente variazione del cronoprogramma per la presentazione della domanda di saldo);
- 3. Variazione del beneficiario per subentro.

La modalità di presentazione delle domande di variante, sono quelle descritte all'articolo 12 dell'Avviso pubblico allegato alla Determinazione dirigenziale n. G08765 del 02.07.2021.

Copia della Domanda di variante dovrà essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e con le stesse modalità previste all'articolo 7, punto 7.4 dell'Avviso pubblico, allegato alla Determinazione dirigenziale n. G08765 del 02.07.2021 agli uffici dell'Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio che procederà alla istruttoria della Domanda di variante e a comunicare al beneficiario l'autorizzazione o l'eventuale diniego, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di rilascio telematico della Domanda di variante.

Le domanda di variante di cui al punto 1 può essere presentata solo a seguito della chiusura della fase di ammissibilità, deve essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell'intervento e comunque deve essere rilasciata informaticamente almeno 90 gg prima della scadenza ultima di presentazione della domanda di saldo (20 marzo dell'anno di presentazione domanda di saldo),

La domanda di variante di cui al punto 2 deve essere rilasciata informaticamente prima della conferma di finanziabilità e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda di sostegno.

La domanda di variante di cui al punto 3 deve essere rilasciata informaticamente non oltre il 30 novembre 2022 e perfezionata, con consegna dell'appendice alla polizza, entro e non oltre il 28 febbraio 2023.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate nel presente punto.

Impianti che all'atto del collaudo risultano difformi da quanto ammesso in Domanda di saldo, non sono ammissibili all'aiuto.

L'iter istruttorio per le domande di variante di cui al punto 3 (Variazione del beneficiario per subentro) sarà assoggettata al seguente iter:

- 1. invio della domanda all'ADA competente per territorio entro i termini previsti al paragrafo precedente;
- 2. pre-autorizzazione da parte all'ADA competente per territorio e comunicazione ad entrambe le ditte;
- 3. Trasferimento dei terreni sul fascicolo del subentrante
- 4. Autorizzazione definitiva al subentro.

Tutta la procedura deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della pre-autorizzazione e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 10 dicembre 2022.

Prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il subentrante sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

Modifiche minori

Per "Modifiche Minori" si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità.



Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

- La variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma d'allevamento)
- La modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

Dette modifiche devono essere comunicate all'ADA competente per territorio, prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

La comunicazione delle modifiche minori, come previsto all'art.13 dell'Avviso pubblico allegato alla Determinazione dirigenziale n. G08765 del 02.07.2021, va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9 delle Istruzioni Operative dell'OP Agea n. 55 prot. 0044733 del 21.06.2021.

È prevista da parte di OP AGEA una procedura sul portale SIAN, per la compilazione dell'allegato 9. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo, l'allegato 9 deve essere stampato, firmato ed inviato all'ADA territorialmente competente entro il termine di 5 giorni solari.

Comunicazioni di cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali

Ai sensi del Reg. (UE) 640/14 art.4 e come indicato nelle Istruzioni operative dell'OP Agea n.32 del 06.07.2017, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, all'ADA competente per territorio, apposita comunicazione per l'avvio delle procedure di subentro o di evitare successive sanzioni per eventuali mancate realizzazioni od altro; quanto sopra utilizzando l'apposita funzione disponibile sull'applicativo SIAN, allegando la documentazione prevista all'Allegato 7 delle Istruzioni operative dell'OP Agea n. 55 prot. 0044733 del 21.06.2021 per il riconoscimento delle stesse.

Per casi di forza maggiore potranno essere riconosciuti esclusivamente quelli riportati all'art. 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Rinuncia all'aiuto

Il beneficiario che non intenda procedere nell'esecuzioni dei lavori, successivamente alla fase di finanziabilità della Domanda, può comunicare l'intenzione di rinuncia all'aiuto, <u>tramite PEC</u>, esclusivamente all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

La revoca da parte dell'ADA territorialmente competente della domanda di sostegno per istanza del produttore potrà avvenire sino ad avvenuta presentazione della domanda di saldo e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo.

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute secondo quanto disposto al punto 17 delle Istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AGEA n.55 prot. 0044733 del 21.06.2021, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Svincolo delle polizze



L'OP AGEA effettua lo svincolo delle garanzie entro 365 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo del beneficiario. Lo svincolo sarà effettuato successivamente al pagamento. In tutti i casi in cui non viene accertato, in tutto od in parte, il diritto all'aiuto dell'importo anticipato ed effettivamente pagato, che comporti una restituzione di somme indebitamente percepite, lo svincolo della garanzia avverrà a seguito dell'avvenuto rimborso da parte del beneficiario.

Disposizioni finali
Prescrizioni:
Per quanto non previsto nel presente Provvedimento di concessione si fa riferimento alle disposizioni recate dall'Avviso pubblico (Determinazione dirigenziale n. G08765 del 02.07.2021) ed alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore oltreché, per gli aspetti procedurali, alle disposizioni attuative recate dalle Circolari ed Istruzioni operative predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA.
Avverso il presente provvedimento si può adire l'autorità giudiziaria competente nei tempi e modi stabiliti dalla legge.
, lì

IL DIRIGENTE DELL'AREA



ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE

	· 1	are/legale rappresentante de e delle prescrizioni conte	
e di accettarle		emesso dall'Area Do vi ostativi e rinunciando ad	
	Firma del	beneficiario/legale rappre	sentante